



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA O UMANITARIA NELL'AMBITO DI DUE PROGETTI SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) DI CUI L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (U.M.C.M.) E' TITOLARE: UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ORDINARIA (PROG. 78 - PR-3) DI 131 POSTI E UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA SPECIALISTICA DM/DS (PROG. 79 - PR-3) DI 11 POSTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026.

Lotto 1 - Progetto SAI Accoglienza Ordinaria (PROG. 78 - PR-3)

CUI S06207690485202300006 CUP: J69G24000280001 CPV: 85311000-2

Lotto 2 - Progetto SAI Accoglienza Specialistica DM/DS (PROG. 79 - PR-3)

CUI S06207690485202300006 CUP: J69G24000290001 CPV: 85311000-2



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

SOMMARIO

PREMESSA

RINVIO ALLA DISCIPLINA VIGENTE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

ART. 3 - I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEI PROGETTI SAI

ART. 4- LE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA NEI PROGETTI SAI

ART. 4.1 - IL VILLAGGIO LA BROCCHI

ART. 4.2 -LE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA

ART. 5 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SAI

ART. 7 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SAI

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 9 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

ART. 11 – SUBAPPALTO

ART. 12 – CCNL E CLAUSOLE SOCIALI

ART. 13 - CORRISPETTIVO

ART. 14 – PENALI

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – GARANZIE

ART. 17- POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 18 - SPESE

ART. 19 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

PREMESSA

Il presente Capitolato contiene la descrizione dei servizi di accoglienza integrata da realizzare nel biennio 2025-2026 in quattro Comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero e Vicchio) nell'ambito di due Progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) rivolti ai cittadini stranieri richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, distinti in due categorie di accoglienza:

1. un Progetto SAI di Accoglienza Ordinaria [Prog. 78 – PR-3] per un numero massimo di 131 beneficiari;
2. un Progetto SAI di Accoglienza Specialistica DM/DS (Disagio Mentale/Disagio Sanitario) [Prog. 79 – PR-3] per un numero massimo di 11 beneficiari.

I Progetti SAI sono finanziati, dal 01/07/2024 al 31/12/2026, con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ai sensi del D.M. prot. n. 29306 del 01/07/2024 in prosecuzione ai due progetti di Accoglienza Ordinaria e di Accoglienza Specialistica del triennio 2021- 2023 finanziati anch'essi con il suddetto Fondo (ai sensi dei D.M. prot. n. 20454 del 01/10/2020 e n. 18215 del 09/06/2022) prorogati fino al 30/06/2024 con i D.M. n. 55428 del 18/12/2023, n. 7436 del 19/02/2024, n. 19832 del 30/04/2024 e n. 24545 del 31/05/2024.

La realizzazione dei servizi di accoglienza integrata, dal 01/01/2025 al 31/12/2026, sarà affidata dall'Unione, in qualità di Ente Locale titolare dei progetti, ad un Ente o Soggetto attuatore - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019 - selezionato tramite gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

RINVIO ALLA DISCIPLINA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le seguenti fonti normative:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati – Siproimi) e Linee Guida allegate al decreto;
- il Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza Integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale (Manuale Operativo SAI – Ottobre 2021);
- il Manuale Unico di Rendicontazione 2018;

I citati manuali, curati dal Servizio Centrale SAI, sono in costante aggiornamento e sono disponibili sul sito web <http://www.retesai.it>.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei **SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA)** in favore di cittadini stranieri rientranti **nei due Progetti SAI-Mugello** facenti capo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello (un **Progetto SAI di Categoria Ordinaria [Prog. 78 – PR3]** e un **Progetto SAI di Categoria Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3]**) da attuare sul territorio dei Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia - San Piero e Vicchio per il **PERIODO dal 01/01/2025 al 31/12/2026**.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

Il Progetto SAI di Accoglienza Ordinaria [Prog. 78 – PR3] ha una capacità ricettiva massima di 131 posti che devono essere distribuiti tra i comuni aderenti ai Progetti SAI come segue:

- 18 posti nel Comune di Barberino di Mugello;
- 54 posti nel Comune di Borgo San Lorenzo;
- 38 posti nel Comune di Scarperia e San Piero;
- 21 posti nel Comune di Vicchio.

Il Progetto SAI di Accoglienza Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3] ha una capacità ricettiva massima di 11 posti che devono essere così distribuiti:

- 4 posti nel Comuni di Borgo San Lorenzo;
- 4 posti nel Comune di Scarperia e San Piero;
- 3 posti nel Comune di Vicchio.

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO.

L'appalto è suddiviso in **DUE LOTTI FUNZIONALI**, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della specificità dei beneficiari dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito dei due Progetti SAI ed in ragione del fatto che i due Progetti, seppur finanziati con lo stesso fondo (il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo – FNPSA), sono gestiti separatamente dal Ministero dell'Interno in termini di importi riconosciuti (l'importo pro capite pro die assegnato è diverso per ogni progetto), di controlli (amministrativi e qualitativi) e di rendicontazioni (effettuate in maniera distinta per ogni progetto):

Lotto 1 – Progetto SAI di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3] – posti n. 131;

Lotto 2 - Progetto SAI di Accoglienza Categoria Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3]- posti n. 11.

Il presente capitolato di gara ed il relativo disciplinare sono comuni ai due lotti.

L'Unione si riserva la facoltà di aggiudicare entrambi i lotti al medesimo offerente nel caso in cui le offerte presentate dallo stesso soggetto risultino qualitativamente superiori rispetto a quelle presentate da altri soggetti in base ai criteri oggettivi individuati nel bando di gara.

ART. 3 - I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEI PROGETTI SAI.

I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA comprendono le seguenti tipologie di servizi:

- I SERVIZI DI ACCOGLIENZA** che consistono nell'accoglienza materiale che si realizza nel fornire il vitto, il vestiario, la biancheria per la casa, i prodotti per l'igiene personale, il pocket money e il materiale scolastico per i minori;
- I SERVIZI DI INTEGRAZIONE** che consistono in attività di:
 - Mediazione linguistico culturale;
 - Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
 - Formazione e riqualificazione professionale;
 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- I SERVIZI DI TUTELA** che si distinguono in:
 - Orientamento e accompagnamento legale;
 - Tutela psico-socio-sanitaria.

I servizi sopra elencati costituiscono servizi minimi da garantire nell'ambito dei Progetti SAI secondo l'art. 34 delle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

Si descrivono di seguito i contenuti dei servizi di accoglienza (A), integrazione (B) e tutela (C) che devono essere erogati dall'Ente o Soggetto attuatore dei Progetti SAI-Mugello.

A. I SERVIZI DI ACCOGLIENZA.

Con riferimento all'**Accoglienza materiale**, l'Ente o Soggetto attuatore è tenuto a:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente, rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori.

B. I SERVIZI DI INTEGRAZIONE.

Con riferimento alla **Mediazione linguistico-culturale**, da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati, l'Ente o Soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

Con riferimento all'**Orientamento e all'accesso ai servizi del territorio**, l'Ente o Soggetto Attuatore è tenuto a:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute.

Con riferimento all'**Insegnamento della lingua italiana e all'inserimento scolastico per i minori**, l'Ente o Soggetto Attuatore è tenuto a:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali.

Con riferimento alla **Formazione e riqualificazione professionale**, l'Ente o Soggetto Attuatore ha l'obbligo di:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

Con riferimento all'**Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**, l'Ente o Soggetto Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati, per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

Con riferimento all'**Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**, l'Ente o Soggetto Attuatore ha l'obbligo di:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

Con riferimento all'**Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**, l'Ente o Soggetto Attuatore è tenuto a:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione, al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

C. I SERVIZI DI TUTELA.

Con riferimento all'**Orientamento e accompagnamento legale**, l'Ente o Soggetto Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

Con riferimento alla **Tutela psico-socio-sanitaria**, l'Ente o Soggetto Attuatore è tenuto a:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali, nonché ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto, l'Ente o Soggetto Attuatore è obbligato nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite una collaborazione operativa atta a sostenere gli specifici interventi;
- collaborare alla costruzione di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'Ente o Soggetto Attuatore attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 4 - LE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA NEI PROGETTI SAI.

Nell'ambito del **Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3]** le strutture destinate all'accoglienza dei 131 beneficiari sono:

- 1) **la struttura denominata “Villaggio La Brocchi”** situata nel Comune di Borgo San Lorenzo (in Località Canicce n. civ. 7/3-2-1) e **messa a disposizione dell'Ente o Soggetto attuatore dall'Unione** (attraverso un contratto di comodato che comprende anche i beni mobili presenti nella stessa struttura, quali arredi, attrezzature, materiale vario) per ospitare 29 beneficiari del Progetto;
- 2) **altre strutture da reperire a cura dell'Ente o Soggetto attuatore** nei comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero e Vicchio per ospitare i restanti 102 beneficiari del Progetto.

Nell'ambito del **Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3]** le **strutture per l'accoglienza** degli 11 beneficiari **devono essere tutte reperite a cura dell'Ente o Soggetto attuatore** nei comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero e Vicchio.

ART. 4.1. - IL “VILLAGGIO LA BROCCHI” . – struttura destinata ESCLUSIVAMENTE ai beneficiari del Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3] – Lotto 1- MESSA A DISPOSIZIONE DALL'UNIONE.

Con riferimento alla **struttura “Villaggio La Brocchi”**, l'affidatario del Lotto 1 relativo al **Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3]** è tenuto a farsi carico dei seguenti aspetti:

- DESTINAZIONE:

L'immobile è una **struttura di accoglienza** destinata ad ospitare un numero massimo di 29 beneficiari del **Progetto SAI – Mugello Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3]**, **ma è anche un centro polifunzionale** destinato allo svolgimento di attività culturali, didattiche, formative di base e professionali finalizzate all'inserimento lavorativo, di attività per la promozione di una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, di attività laboratoriali, oltre a corsi di carattere seminariale e iniziative associative da realizzarsi senza scopo di lucro, negli spazi non utilizzati per l'accoglienza e l'integrazione in stretto ambito SAI (foresteria, biblioteca multiculturale, centro di documentazione, sala convegni ecc.). Le suddette attività sono previste nell'Accordo di Programma *“Progetto pilota per un sistema di accoglienza denominato La Brocchi da localizzarsi nel comune di Borgo San Lorenzo”* sottoscritto nel 2002 tra Istituto degli Innocenti di FI (proprietaria



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

comodante), Comunità Montana Mugello a cui è subentrata nel 2012 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (comodataria), Regione Toscana, Provincia di FI a cui è subentrata la Città Metropolitana, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Firenze e Prefettura di Firenze.

- MANUTENZIONE:

L'affidatario del presente appalto è tenuto a:

- eseguire a perfetta regola d'arte la manutenzione ordinaria degli immobili, delle sue pertinenze e delle attrezzature;
- effettuare ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento dell'immobile per la destinazione d'uso prevista, a propria cura e spese, previo consenso scritto dell'Unione, nonché acquisizione dei permessi ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione e successiva rendicontazione all'Unione degli interventi realizzati;
- effettuare qualsiasi intervento sull'immobile, previa autorizzazione nelle forme di legge dal Comune. Nel caso venissero autorizzati lavori e modifiche agli impianti, queste formeranno parte integrante della struttura. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente e senza indugio all'Unione l'esistenza di guasti o danneggiamenti tali da pregiudicare l'uso dell'immobile e provvedere tempestivamente alla loro messa in pristino trasmettendo all'Unione la documentazione attestante la regolare esecuzione degli interventi. Qualora al termine del contratto biennale il Soggetto gestore non abbia provveduto ad eseguire i necessari lavori di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione si tratterrà l'importo relativo dall'ultima rata di finanziamento statale da trasferire.

- RESPONSABILITA':

L'Ente o Soggetto attuatore è tenuto a:

- esonerare l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità per i danni che alla stesso gestore o a terzi derivino dall'uso ed in relazione all'uso dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti;
- assumersi, mediante stipula di idonea copertura assicurativa, ogni responsabilità per i danni di cui al punto precedente.

- ADEMPIMENTI DOCUMENTALI e RENDICONTAZIONE:

- in relazione alla struttura come centro di accoglienza, l'Ente o Soggetto attuatore è tenuto a registrare giornalmente le presenze dei beneficiari nell'applicativo gestionale utilizzato per il monitoraggio dei beneficiari dei Progetti SAI e a renderlo accessibile all'Unione in modo che la stessa possa conoscere il numero dei presenti in tempo reale;

- in relazione alla struttura come centro pulifunzionale, l'Ente o Soggetto attuatore è tenuto a presentare annualmente all'Unione:

- entro il 31 ottobre, la programmazione delle attività da svolgere nell'anno successivo ed il bilancio preventivo;
- entro il 30 aprile, la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il rendiconto finanziario.

ART. 4.2. LE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA nel Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3] – Lotto 1 e nel Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3] – Lotto 2 - DA REPERIRE A CURA DELL'ENTE O SOGGETTO GESTORE.

Le strutture utilizzate per l'accoglienza dei beneficiari dei Progetti SAI devono avere i seguenti **REQUISITI**:

- destinate a civili abitazioni;
- immediatamente e pienamente fruibili;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

- ubicate nel territorio degli enti locali aderenti al progetto. In particolare, per il **Progetto SAI – Mugello Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3]** le strutture devono essere collocate nei Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia - San Piero e Vicchio, mentre per il **Progetto SAI-Mugello di Accoglienza Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3]** le strutture devono essere collocate nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia - San Piero e Vicchio, nel rispetto della distribuzione dei posti indicata all'art. 1 del presente capitolato;
- conformi alla normativa vigente, europea, nazionale, regionale e locale in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- collocate preferibilmente nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto;
- con una capienza massima di 20 posti ciascuna;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- siano nella disponibilità giuridica dell'appaltatore riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza dei soggetti che hanno accesso al SAI;

L'affidatario del Lotto 1 e/o del Lotto 2 del presente appalto è tenuto a:

- reperire strutture di accoglienza che abbiano i **REQUISITI** di cui sopra;
- dare dimostrazione della disponibilità delle strutture di accoglienza;
- avere, al momento dell'avvio dei servizi di accoglienza integrata, la disponibilità giuridica delle strutture da destinare esclusivamente ai Progetti SAI;
- garantire che i proprietari degli immobili non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- acquisire per ciascun immobile, la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente europea, nazionale, regionale e locale in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e trasmetterla all'Unione;
- predisporre un "regolamento di accoglienza" e un "patto di accoglienza" (secondo i modelli allegati al Manuale operativo SAI) da sottoporre all'approvazione dell'Unione e successivamente alla sottoscrizione di ciascun beneficiario al momento dell'ingresso nella struttura di accoglienza;
- aggiornare costantemente l'applicativo gestionale per il monitoraggio dei beneficiari dei Progetti SAI registrando giornalmente le presenze nelle strutture in modo da consentire all'Unione, attraverso la consultazione dell'applicativo, di conoscere il numero dei presenti in tempo reale;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

ART. 5 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE.

Sono comprese nell'affidamento del presente appalto ulteriori attività rispetto a quelle indicate nell'ambito dei Servizi di Accoglienza Integrata, quali:

A) Progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo aperti anche ai soggetti non rientranti nell'ambito del SAI.

Il soggetto attuatore si impegna a predisporre progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo destinati anche a soggetti non rientranti nel SAI, ma in carico ai servizi sociali dei comuni aderenti al SAI di questa Unione, concordando con questi ultimi il numero dei beneficiari in relazione alla tipologia del progetto formativo o di inserimento lavorativo previsto.

B) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo.

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'ente locale e realizzate a cura e spese del Soggetto Attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale dell'Unione dei Comuni del Mugello, del SAI e/o di altri soggetti coinvolti. La spedizione, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario saranno a carico del Soggetto Attuatore.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SAI.

1. Il Soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti, in modo particolare attraverso le seguenti **FIGURE**:

- COORDINATORE;
- OPERATORE DI INTEGRAZIONE;
- ESPERTO LEGALE;
- ASSISTENTE SOCIALE.

2. Il Soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con gli enti locali coinvolti nel progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

4. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'ente locale con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

B. attenersi alle disposizioni impartite dall'ente locale nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

C. comunicare all'ente locale, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;

D. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'ente locale e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

E. non sostituire senza giustificato motivo il personale addetto all'esecuzione dell'appalto considerato dall'Unione essenziale a tal fine. Nel caso di sostituzione o variazione del personale per



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

giustificato motivo, il Soggetto attuatore dovrà comunicare il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Progetto dell'Unione dei Comuni;

F. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

G. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'ente locale;

H. garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno e nei giorni festivi con le modalità che saranno oggetto di specifico accordo;

5. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Unione il nominativo del COORDINATORE DEL PROGETTO, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Il coordinatore dovrà curare tutti i rapporti con l'ente locale nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e di quanto indicato in sede di selezione.

Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici con l'ente locale sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

ART. 7 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SAI.

1. Il Soggetto attuatore, in stretta collaborazione con l'ente locale, provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato;

2. Il Soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al/ai progetto/i secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'Unione.

3. Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse pervenute dallo Stato per la realizzazione delle attività del progetto, sulla base della presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi del D.M. 18 novembre 2019 e delle Linee guida allo stesso allegate, o della successiva vigente normativa applicabile.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del/dei progetto/i.

4. L'Unione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente capitolato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore potrà subire modificazioni.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE.

1. Il Soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire all'Unione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Il Soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al/ai progetto/i.

4. In ogni caso il Soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni causati a beni, oggetti e parti delle strutture di accoglienza nonché alla riparazione e/o sostituzione degli stessi, sottoscrivendo le necessarie coperture assicurative.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del/dei progetto/i, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Unione e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

6. Il Soggetto attuatore è responsabile della veridicità e dell'attualità dei dati inseriti nel l'applicativo gestionale di cui all'art. 11 (lettera O) del presente capitolato.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.

Gli obblighi del Soggetto attuatore sono i seguenti:

A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale Operativo SAI, nonché garantire l'utilizzo della modulistica prevista dallo stesso;

B. rispettare i regolamenti e gli atti dell'U.M.C.M. e la carta dei servizi ove emanata;

C. impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato;

D. operare in accordo con l'U.M.C.M., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del/dei progetto/i;

E. effettuare i controlli di qualità (sullo stato di mantenimento delle strutture, sull'attuazione del Progetto educativo individualizzato per ciascun beneficiario SAI, sul grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto ai servizi ricevuti e sul bisogno formativo degli operatori impiegati nei progetti) così come dichiarato in sede di selezione, trasmettendo all'Unione la documentazione comprovante la realizzazione dei citati controlli;

F. attenersi alle disposizioni impartite dall'Unione nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del/dei progetto/i;

G. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;

H. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

I. occuparsi di tutte le procedure, dall'entrata dell'ospite all'interno del SAI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali delle stesse;

J. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del/dei progetto/i e monitorare i risultati attesi;

K. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della L. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

L. assumere tutti gli oneri e svolgere tutte le attività inerenti la gestione nonché la rendicontazione delle spese sostenute dal/dai progetto/i anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato;

M. provvedere alla tenuta, gestione e aggiornamento della Banca Dati SAI;

N. fornire all'Unione tutti i dati e le informazioni necessarie alla stesura delle relazioni, delle schede di monitoraggio e di tutti gli altri dati richiesti dal Servizio Centrale SAI o dall'Unione stessa;

O. dotarsi di un applicativo gestionale per il monitoraggio dei beneficiari dei Progetti SAI.

Per ogni beneficiario devono essere inseriti i seguenti dati e informazioni: situazione familiare (uomo/donna singolo/a, nucleo familiare), data di ingresso, indicazione della struttura di accoglienza, scadenza dell'accoglienza, presenze effettive, proroghe dell'accoglienza, uscita effettiva dal progetto, corsi effettuati (corsi di lingua italiana, di formazione professionale ecc.), spese sostenute, Patto di accoglienza e Regolamento di convivenza sottoscritti dal beneficiario e qualsiasi altra informazione/documentazione rilevante ai fini dell'attuazione dei Progetti SAI.

Inoltre, l'applicativo gestionale adottato deve permettere la rilevazione di dati aggregati, quali:



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

- rilevazione delle presenze nella singola struttura e nelle strutture nel loro complesso (con riferimento al singolo progetto) in modo che sia possibile sapere quanti beneficiari sono presenti ad una certa data;
- rilevazione dei corsi effettuati;
- rilevazione delle spese sostenute (anche raggruppate secondo le voci e microvoci previste dai Manuali SAI);
- tipologia dei beneficiari (singoli o nuclei familiari);

L'applicativo deve essere sempre aggiornato e accessibile all'Unione per la consultazione e estrazione di dati, deve essere rispondente alle necessità di informazione che di volta in volta possono essere segnalate dall'Unione stessa e rispetto alle quali l'Ente attuatore ha il dovere di adeguare l'applicativo.

ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'Unione, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del/dei progetto/i, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del/dei progetto/i e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il Soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori locali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

2. L'Unione effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del/dei progetto/i per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'Unione.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del/dei progetto/i, il Soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'Unione con carattere di:

a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:

- rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;

- servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei soggetti ospitati nel/nei progetti SAI attraverso un sintetico questionario concordato con l'Unione, che il Soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti;

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'Unione di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'Unione al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. L'Unione può attivare, con la collaborazione del Soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

5. L'Unione si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai soggetti ospitati nel/nei progetti SAI.

Il Soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e a norma dell'art. 119 del Codice degli Appalti.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

ART. 12 – CCNL E CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL U.N.E.B.A o del CCNL Cooperative Sociali oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele dei CCNL sopra indicati.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario per le unità aggiuntive da assumere, si impegna, compatibilmente con le scelte tecnico-organizzative e ove reperibili, ad assumere prioritariamente le unità di personale necessarie alla gestione del servizio nell'ambito delle categorie delle donne, degli under 35 e delle persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 13 – CORRISPETTIVO

1. Con D.M. n. 29306 del 01 luglio 2024, il Ministero dell'Interno ha assegnato un importo massimo annuale per la realizzazione di ciascun Progetto SAI- Mugello del biennio 2025 -2026.

In particolare, per il **Progetto SAI di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3] di 131 posti**, il valore massimo riconosciuto dal Ministero (budget ministeriale) è di euro 2.151.675,00 annui.

Per il **Progetto SAI di Accoglienza Categoria Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3] di 11 posti**, il budget ministeriale è di euro 304.130,35 annui.

L'erogazione dei servizi di accoglienza previsti nell'ambito dei Progetti SAI-Mugello (anni 2025-2026) è affidata dall'Unione, Ente Titolare dei Progetti, ad uno o più Soggetti Attuatori.

Restano in capo all'Unione l'obbligo di avvalersi di un revisore contabile indipendente (ai sensi dell'art. 31 del D.M. 18/11/2019), lo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi e l'assegnazione di un incarico di assistenza al progetto per la verifica degli aspetti sociali per entrambi i Progetti SAI-Mugello.

Pertanto, il corrispettivo dell'appalto è pari, per ciascun Progetto, al budget ministeriale al netto delle voci di costo di competenza dell'Unione (revisore contabile indipendente, procedure di affidamento, incarico di assistenza specialistica al Progetto) oltre ad eventuali economie maturate nell'attuazione dei progetti e alle eventuali spese non rendicontate e/o non riconosciute.

2. Per il Lotto 1 - Progetto SAI di Accoglienza Categoria Ordinari [Prog. 78 – PR3] di 131 posti, l'importo complessivo a base di gara è di euro 4.180.306,10 per il biennio 2025-2026.

Per il Lotto 2 - Progetto SAI di Accoglienza Categoria Specialistica DM/DS [Prog. 79 – PR3] di 11 posti, l'importo complessivo a base di gara è di euro 561.664,46.

3. L'importo complessivo massimo di ciascun lotto dell'appalto è calcolato in sede di gara considerando il numero massimo di persone che possono essere accolte in ogni Progetto. Il raggiungimento del suddetto numero massimo non è garantito e il servizio svolto da parte del Soggetto Attuatore sarà liquidato sulla base dell'importo giornaliero a persona fissato in sede di gara ed in relazione al numero dei posti attivati.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione delle prestazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

4. Il trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata, corrisponde all'importo indicato nel Piano dei Costi di ciascun Progetto salvo eventuale riduzione del finanziamento disposta dal Ministero dell'Interno.

5. Le modalità e la periodicità con le quali l'Unione provvederà a trasferire al Soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento sul conto di Tesoreria dell'Unione, delle rate di contributo erogate periodicamente dal Ministero dell'Interno.

6. In ogni caso, l'Unione si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività dei progetti al Soggetto Attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività dei progetti.

7. L'Unione potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 14 – PENALI

1. Ove l'Unione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni previste nel contratto, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante del Soggetto Attuatore, invitandolo ad eliminare gli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.

2. Il Soggetto Attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'Unione casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'Unione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività dei progetti e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

<i>INADEMPIENZA</i>	<i>PENALE</i>
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere affidati in dotazione rimasti danneggiati	da € 300,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato, delle disposizioni impartite dall'Unione nella realizzazione delle attività del/dei progetto/i e della relativa rendicontazione nei termini indicati	fino a € 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati, dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio	fino a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 500,00
Mancata effettuazione periodica del controllo di qualità	€ 2.000,00



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati dall'Unione (o dal Ministero) emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza motivata comunicazione scritta o, qualora effettuata, senza la preventiva approvazione dell'Unione	€ 2.000,00
Mancata sostituzione tempestiva (e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) del personale necessario con conseguente riduzione del servizio	€ 100,00 al giorno
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 1.000,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al Soggetto Attuatore.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Unione potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del Soggetto attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione del contratto:

- a) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 16 del presente capitolato;
- b) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- c) mancato svolgimento delle attività di cui al presente capitolato;
- d) insolvenza o fallimento del Soggetto Attuatore;

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del Soggetto Attuatore per danni e/o furti anche di terzi, l'Unione si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del/dei progetto/i a terzi.

4. Al Soggetto Attuatore sarà corrisposto l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora il Soggetto Attuatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo art. 18 che sarà incamerata dall'Unione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 16 – GARANZIE

1. L'operatore economico dovrà presentare in fase di gara:

- la garanzia di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione a favore della Unione dei Comuni (corredata dall'impegno di rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione);



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

- l'impegno di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del D.Lgs 36/2023 a rilasciare la **garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del succitato Decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo del Soggetto Attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del/dei progetto/i, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Soggetto Attuatore, intendendosi integralmente sollevati gli enti locali da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il Soggetto Attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso:

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'ente locale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del/dei progetto/i.

L'Unione dei Comuni Mugello e gli altri enti locali aderenti ai Progetti sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

ART. 18 – SPESE

1. La stipula del contratto avverrà con scrittura privata nei termini stabiliti dall'Unione. All'atto di stipula dovrà essere già costituita garanzia definitiva di cui all'art. 18 del presente capitolato e dovranno essere già presentate le polizze assicurative indicate all'art. 19 del medesimo capitolato.

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi al contratto, sono a carico del Soggetto Attuatore.

ART. 19– DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Firenze. Nelle more della definizione della controversia, il Soggetto Attuatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del/dei progetto/i.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.